

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 12/06/2019

**OGGETTO:METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, IL
CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di giugno alle ore 10,00, ed in prosiegua, nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il sig.Davide Guida, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

| COGNOME E NOME | CARICA RICOPERTA | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------|
| GUIDA DAVIDE | SINDACO | X | |
| CRISCI SABATINO | VICESINDACO | X | |
| CRISCI MARIA MERCEDES | ASSESSORE | X | |
| CIMMINO MARIA ANTONIETTA | ASSESSORE | | X |
| VIGLIOTTI MATTIA | ASSESSORE | | X |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosaria Pepe incaricato alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Proposta

OGGETTO: metodologia per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative. Approvazione regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il modello organizzativo del Comune di Arienzo prevede i seguenti settori:

- 1) Amministrativo;
- 2) Finanziario;
- 3) Lavori pubblici;
- 4) Polizia municipale;
- 5) Urbanistica;

CONSIDERATO che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art.14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art.13 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. *Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

3. *Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.*

RICHIAMATO l'art.14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. *Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

2. *Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.*

3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della*

performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art.15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

RICHIAMATO l'art.15 del CCNL 21.05.2018:

Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui

misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

ATTESO che la graduazione è funzionale, attraverso l'apprezzamento del livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di posizione, tra il valore minimo e massimo previsto dal CCNL;

RITENUTO di dovere procedere alla ridefinizione delle posizioni organizzative attribuite ai responsabili dei servizi in ragione delle recenti modifiche intervenute, come sopra richiamato, anche al fine di adeguarne il valore economico alle accresciute o ridotte responsabilità conseguenti alle nuove attribuzioni, oltre che alla complessità delle funzioni, conseguenti alla variabilità normativa e alla costante esposizione;

RITENUTO opportuno dovere procedere all'adozione di uno strumento che regolamenti il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;

VISTO lo schema di Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti Responsabili di Area;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D. Lgs. n. 150/2009;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

CON votazione favorevole unanime,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto motivato in premessa, alla quale espressamente si rinvia, i criteri per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative riportati nell'allegato regolamento, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI STABILIRE** sin d'ora che per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, questa amministrazione intende avvalersi in modo ordinario della facoltà di incrementare le risorse

decentrate, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in corrispondenza di eventuali riduzioni delle indennità di posizione o risultato attribuite alle P.O..

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle R.S.U e alle OO.SS. quale informativa sindacale ai sensi dei C.C.N.L. vigenti.
4. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____

1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del)

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, alla graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incaricati delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
2. In conformità all'art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, nel Comune di Arienzo, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNL.

Art. 2 Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. Possono essere incaricati della titolarità di posizioni organizzative esclusivamente i dipendenti che appartengono alle categorie previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali ed alle condizioni ivi indicate.

Art 3 Criteri di conferimento degli incarichi

1. L'attribuzione dell'incarico di responsabilità, in conformità all'art 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto della struttura organizzativa dell'ente e delle vigenti disposizioni normative e del CCNL di categoria;
2. Se nell'ente sono presenti dipendenti di categoria D, il Sindaco attribuisce l'incarico di posizione organizzativa a tali dipendenti e, in via temporanea ed eccezionale, nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'art 17, commi 3, 4 e 5 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, può conferire l'incarico di posizione organizzativa anche al personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. Se nell'ente sono previsti solo dipendenti di categoria C, ai sensi dell'art 13, comma 2, del CCNL 21 Maggio 2018, negli enti privi di categoria D, la disciplina delle posizioni organizzative si applica ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
4. Ai fini dell'**individuazione del soggetto cui conferire l'incarico**, il Sindaco effettua la scelta tenendo conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere, dei seguenti parametri di valutazione:
 - a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) titoli culturali e professionali;
 - c) competenza tecnica e specialistica posseduta;
 - d) capacità professionale sviluppata (*di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, miglioramento; di raggiungere risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; etc...*) nonché attitudini a ricoprire il ruolo;
 - e) esperienza acquisita, anche in riferimento all'anzianità di servizio nell'area.

Art 4 Scadenza, rinnovo e revoca dell'incarico

1. Ciascun incarico di posizione organizzativa decade alla data della scadenza indicata nell'atto di conferimento.

2. Ai titolari di posizione organizzativa non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre la scadenza indicata nell'atto di conferimento.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e di quanto previsto nel presente regolamento.
4. Gli incarichi possono essere revocati, con atto scritto e motivato:
 - a) per intervenuti mutamenti organizzativi
 - b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 lett b), dovranno essere espressamente e chiaramente indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientranti nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione organizzativa;
6. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco il quale, prima di procedere all'adozione del decreto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.
7. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dell'incarico di posizione organizzativa;
 - b) la perdita della retribuzione, sia di posizione che di risultato connesse.
8. In caso di scadenza a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, gli incarichi sono automaticamente prorogati per 45 giorni e comunque fino al conferimento dei nuovi incarichi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art 5
Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui alla presente disciplina è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
 - a) l'indennità di vigilanza prevista dall'articolo 37, comma 1, let. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL del 14 settembre 2000;
 - b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'articolo 70-ter, del CCNL del 21/5/2018;
 - c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
 - d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'articolo 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001;
 - e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
 - f) i compensi di cui all'articolo 56-ter, del CCNL del 21/5/2011, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
 - g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 9 maggio 2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dall'articolo 59, comma 1, let. p) del D.Lgs. n. 446/1997;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, let. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, in materia di spese del giudizio.

Art 6 **Retribuzione di posizione**

1. Il presente Regolamento individua i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.
2. Nella individuazione dei criteri il presente Regolamento tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
3. Il Comune, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse.

Art 7 **Procedimento di graduazione delle posizioni organizzative**

1. La valutazione delle posizioni attiene al ruolo organizzativo necessario all'ente, pertanto la stessa apprezzerà la posizione, non la persona che l'occuperà. Tale valutazione è infatti precedente all'attribuzione degli incarichi.
2. La procedura prevede che il Nucleo di Valutazione/OIV, valutati tutti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, pesi il valore della posizione, ai fini della graduazione di tutte le posizioni organizzative, applicando i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. La pesatura e graduazione delle posizioni organizzative è approvata dalla Giunta che, su proposta del Nucleo di Valutazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio e sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a fissare il valore economico di ciascuna posizione organizzativa.
4. La graduazione delle posizioni organizzative va effettuata applicando i criteri di cui all'Allegato A del presente regolamento.
5. La graduazione deve tenere conto della complessità, della rilevanza, delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Art 8 **Criteri di pesatura delle posizioni organizzative**

1. La metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative, si articola sui seguenti quattro fattori di valutazione:
 - **Strategicità:** è considerata la rilevanza delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato;
 - **Complessità organizzativa e decisionale:** sono considerate:
 - il numero e la tipologia di risorse umane assegnate;
 - la complessità qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate;

- il grado di eterogeneità dei compiti e delle responsabilità affidate alla posizione;
- la variabilità delle normative e il conseguente livello di aggiornamento necessario;
- il livello di specializzazione richiesto (grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali);

➤ **Responsabilità da assumere:** sono considerati:

- il grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali);
- la rilevanza dei budget gestiti a livello di entrata e di spesa;

➤ **Complessità relazionale:** sono considerati il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate.

2. Il sistema descritto trova attuazione mediante l'utilizzo della scheda di valutazione di cui all'allegato A), funzionale a determinare il peso di ciascuna posizione.

3. Il punteggio è espresso con un valore ricompreso tra quello minimo (per le posizioni che, rispetto alle altre, posseggono minor rilievo, relativamente al fattore considerato) e quello massimo (per le posizioni di maggior rilievo), previsti per ciascun fattore di valutazione.

| Fattore di valutazione | Punteggio |
|---|----------------------|
| Strategicità | Da 1 (min) a 3 (max) |
| Complessità organizzativa e decisionale | Da 1 (min) a 5 (max) |
| Responsabilità da assumere | Da 1 (min) a 5 (max) |
| Complessità relazionale | Da 1 (min) a 3 (max) |

Art 9

Raccordo tra pesatura delle posizioni e valore economico della relativa retribuzione di posizione

1. In applicazione di quanto stabilito dall'art 15 del CCNL del 21.05.2018, la soglia economica massima del valore della retribuzione di posizione organizzativa di categoria D è fissata in € 16.000,00. Il valore minimo è invece fissato in € 5.000,00. Essendo l'importo minimo stabilito dal contratto corrispondente ad € 5.000,00, non possono essere istituite posizioni organizzative la cui preliminare pesatura determini un valore della relativa retribuzione di posizione inferiore a tale limite. Ne consegue che

2. Pertanto, nell'ipotesi di cui al comma 1, per le posizioni organizzative di categoria D dell'Ente, l'importo della relativa retribuzione di posizione è dato dal punteggio ottenuto moltiplicato per il valore/punto di € 1.000,00.

3. Sempre a norma dell'art 15 del CCNL del 21/05/2018, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 2 (incarichi ai dipendenti di categoria C o B negli enti privi di posizioni di categoria D) o 17, commi 2 e 3 (incarichi, in via eccezionale e temporanea, a personale di categoria C, nei comuni la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste), del CCNL del 21.05.2018, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità.

3. Pertanto nell'ipotesi di cui al comma 3, il valore/punto è proporzionalmente rideterminato e corrisponde ad Euro 593,73.

5. In ogni caso, nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione della presente metodologia superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00 o di € 3.000,00 per i casi di cui al precedente periodo). In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ovvero per incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL del 21.05.2018, l'Amministrazione può rideterminare, in diminuzione, il valore/punto di cui sopra.

6. Resta fermo che la retribuzione di posizione è direttamente riproporzionata nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 (prestazione lavorativa ridotta per l'utilizzo a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione ovvero presso una Unione di comuni¹) o di rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del predetto CCNL del 21.05.2018).

Art 10 **Retribuzione di risultato**

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 21/5/2018.
3. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

Art 11 **Incarichi ad interim**

1. In caso di vacanza di una posizione organizzativa, la responsabilità può essere attribuita ad interim, con decreto del Sindaco, ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio nell'ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Nel caso di cui al precedente punto, al dipendente è attribuito, per la durata dell'incarico ad interim e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. La percentuale suddetta è determinata dalla Giunta Comunale, su proposta del Nucleo di valutazione/OIV, tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi;
3. Nel caso di conferimento di un incarico di Posizione organizzativa ad interim a titolare di altro incarico, il residuo importo della retribuzione di posizione afferente alla Posizione vacante confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione organizzativa.

¹ Con la possibilità del soggetto utilizzatore di corrispondere, con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del secondo alinea del suddetto comma 6, di importo non superiore al 30% della stessa.

Art. 12

Orario di lavoro dei titolari di posizione organizzativa.

1. Al dipendente incaricato di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il rispetto del limite minimo di ore stabilito dal contratto di lavoro, da computarsi in relazione al mese solare;
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate nell'anno solare di riferimento.

Art 13

Decorrenza e Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.
2. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate.

**SCHEMA PER LA PESATURA E LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (DIPENDENTI CATEGORIA D)**

| Fattori valutativi | PUNTEGGIO ASSEGNATO | NOTE |
|---|-------------------------------------|------|
| Strategieità | (damin 1 a max 3 punti) | |
| Complessità organizzativa e decisionale | (damin 1 a max5 punti) | |
| Responsabilità da assumere | (fino a un max di 5 punti) | |
| Complessità relazionale | (fino a un max di 3 punti) | |
| Totale generale | Massimo 16 punti | |

Per i dipendenti di categoria D

Si moltiplicano i punti assegnati alla posizione per il valore di un punto che è pari ad Euro 1.000,00 (Euro Mille)

Pertanto, ad esempio, se una posizione viene pesata con 16 punti, la retribuzione di posizione assegnata sarà calcolata nel seguente modo:

$$16 \text{ (punti)} \times 1000 = 16.000,00 \text{ Euro}$$

Per i dipendenti di categoria C

Si moltiplicano i punti assegnati alla posizione per il valore di un punto che è pari ad Euro 593,75 (Euro Cinquecentonovantatre/Settatacinque)

Pertanto, ad esempio, se una posizione viene pesata con 16 punti, la retribuzione di posizione assegnata sarà calcolata nel seguente modo:

$$16 \text{ (punti)} \times 593,75 = 9.500,00$$

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,


ESPRIME

O parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147/bis, comma 1°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 12/06/2019

Il Responsabile del Settore II
Rag. Vincenzo Trusio



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA - FISCALITA'**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME


O parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto mera atto di indirizzo.

O sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)

Arienzo, li 12/06/2019

Il Responsabile del Settore II
Rag. Vincenzo Trusio



Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
f.to Davide Guida



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mariarosaria Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32, comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 17-6-19

Il Messo Comunale
f.to Alessandro Zimbardi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore I, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutiva con decorrenza dal... 17-6-19.....

E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Settore I
f.t. Carmela D'Addio



per copia conforme all'originale
Arienzo, 17-6-19

Il Responsabile del Settore I
Carmela D'Addio